

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Il Collegio Docenti,

VISTO

il Dlg.s n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO NELLA NOTA MIUR 1865 10 OTTOBRE 2017

“Il collegio definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline”.

SCUOLA PRIMARIA

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Per il tempo scuola di 40 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di 330 ore pari a 50 giorni di lezione.

La non ammissione si concepisce:

- come elaborazione di quelle condizioni utili ad attivare/riattivare un processo propositivo e positivo, anche attraverso l'utilizzo di tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi del bambino;
- come evento partecipato e condiviso con le famiglie e scrupolosamente preparato per l'alunno;
- attraverso l'attenta valutazione della classe di futura accoglienza;
- pur senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti, come evento da prendere in considerazione più specificatamente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente importanti e tali da necessitare di definiti prerequisiti, venendo meno i quali si potrebbe compromettere il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da ponderare con assoluta cautela al termine della classe prima primaria;
- nel caso in cui documentati interventi di recupero e di sostegno, opportunamente documentati, non si siano rilevati in alcun modo produttivi.

La non ammissione alla classe successiva può essere presa in considerazione anche in casi di eccezionale gravità per i quali si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati, gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La valutazione dell'alunno tiene in considerazione:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- situazioni certificate di BES;
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- situazione di partenza.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Per il tempo scuola di 30 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di 248 ore. Sono previste deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività agonistiche o sportive certificate almeno a livello provinciale, situazioni di disagio psicosociale e/o familiare note e/o accertate), fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno.

La non ammissione si concepisce:

- come elaborazione di quelle condizioni utili ad attivare/riattivare un processo propositivo e positivo, anche attraverso l'utilizzo di tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi dell'alunno;
- come evento partecipato con le famiglie e scrupolosamente preparato per l'alunno.
- attraverso l'attenta valutazione della classe di futura accoglienza;
- nel caso in cui documentati interventi di recupero e di sostegno, opportunamente documentati, non si siano rilevati in alcun modo produttivi.
- pur senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti, come evento da prendere in considerazione più specificatamente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente importanti e tali da necessitare di definiti prerequisiti, venendo meno i quali si potrebbe compromettere il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria I grado).

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

- sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);
- complessiva e gravemente inadeguata maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, provata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, rispetto alle condizioni di partenza;

- improduttiva risposta alle specifiche strategie attivate negli interventi di recupero e di sostegno, opportunamente documentati;
- mancato rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovato anche da ripetuti rilievi di gravi mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto;
- presenza di 4 (quattro) insufficienze gravi o 5 (cinque) insufficienze lievi o gravi;
- numero di assenze tali da aver inficiato i processi di insegnamento/apprendimento non rientranti nelle deroghe previste dal Collegio docenti.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento tiene conto della costanza dell'impegno e dello sforzo profuso nel corso delle attività didattiche e delle attività personali di studio e delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti.

La valutazione tiene, inoltre, in determinante e massimo conto:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità.